DISCIPLINA DELLE CONTROVERSIE INDIVIDUALI DI LAVORO E DELLE CONTROVERSIE IN MATERIA DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA OBBLIGATORIE

Art. 7

Formazione del silenzio rifiuto sulla richiesta agli istituti previdenziali e assistenziali

In materia di previdenza e di assistenza obbligatorie, la richiesta all'istituto assicuratore si intende respinta, a tutti gli effetti di legge, quando siano trascorsi 120 giorni dalla data della presentazione, senza che l'istituto si sia pronunciato.

Versione in vigore dal 12 dicembre 1973, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disciplina delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie
Estremi	Legge 11 agosto 1973, n. 533
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 13 settembre 1973

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disciplina-delle-controversie-individuali-di-lavoro-e-delle/art-7-formazione-del-silenzio-rifiuto-sulla-richiesta-agli-istituti

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it